

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B

COMUNICATO UFFICIALE N. 027/CGF

(2013/2014)

**TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL
COM. UFF. N. 261/CGF– RIUNIONE DEL 3 MAGGIO 2013**

I° COLLEGIO

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dr. Lucio Molinari - Componenti;
Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. CAGLIARI CALCIO S.P.A. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAGLIARI/ ROMA DEL 23.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 51 del 24.9.2012) - (Decisione della Corte di Giustizia Federale - Com. Uff. n. 94/CGF del 20.11.2012)

La Corte di Giustizia Federale – I sezione - con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 94/CGF del 20.11.2012, con motivazioni rese note con successivo Com. Uff. n. 121/CGF del 28.12.2012, ha confermato la decisione assunta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A (cfr. Com. Uff. n. 51 del 24.9.2012) con la quale veniva inflitta alla società Cagliari Calcio la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 in favore dell'avversaria per fatti verificatisi in prossimità della gara Cagliari/Roma del 23.9.12 poi non disputata.

La decisione veniva assunta in quanto “ *Il Giudice Sportivo, letto il provvedimento datato 22.9.2012 del Prefetto di Cagliari...rilevato che la medesima Autorità amministrativa aveva precedentemente decretato , con provvedimento datato 15.9.2012, che tale gara dovesse essere disputata “ in assenza di pubblico” a causa dell'accertata inagibilità dello stadio Is Arenas di Quartu S.Elena, con conseguente divieto della soc. Cagliari della vendita dei relativi biglietti di ingresso allo stadio e l'obbligo di annullare quelli venduti...delibera di sanzionare la soc. Cagliari con la perdita della gara con il punteggio di 0-3 disponendo altresì la trasmissione di copia degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza in merito alla condotta del Presidente della società stessa”*

La Corte di Giustizia, successivamente adita, come sopra anticipato, confermava il deliberato del primo Giudice.

Avverso tali provvedimenti la società Cagliari Calcio S.p.A. ha interposto ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 39 CGS sostenendo che, fatti sopravvenuti, nella specie concretatisi nel pronunciamento del TAR Cagliari che annullava il provvedimento del Prefetto di Cagliari posto alla base della decisione del Giudice Sportivo, avrebbe consentito la riapertura della vicenda sportiva e concludeva, nel merito, per l'effettuazione della gara mai disputata.

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more, la ricorrente, con nota trasmessa il 2.5.2013, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per

iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla Cagliari Calcio S.p.A. di Cagliari, dichiara estinto il procedimento e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO EMPOLI F.B.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 30.6.2013 INFLITTA AL SIG. CORSI FABRIZIO SEGUITO GARA EMPOLI/CROTONE DEL 6.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 94 del 9.4.2013)

Con reclamo ritualmente proposto la Società Empoli F.C. S.p.A. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 94 del 9.4.2013) con la quale, seguito gara Empoli/Crotone del 6.4.2013, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B ha irrogato al Sig. Corsi Fabrizio, Presidente della reclamante, la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la Società nell'ambito Federale a tutto il 30 Giugno 2013 *“per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti degli Ufficiali di gara rivolgendo loro espressioni ingiuriose, reiterando tale atteggiamento nei confronti di un dirigente della Società avversaria, infrazione rilevata anche dal Collaboratore della Procura Federale”*.

Con i motivi scritti la reclamante ha eccepito: 1) l'insussistenza del carattere ingiurioso delle frasi pronunciate dal Presidente Corsi nei confronti degli Ufficiali di gara; 2) l'insussistenza del carattere ingiurioso delle frasi pronunciate dal Presidente Corsi nei confronti del Dirigente del Crotone, della Società e di detta Città; 3) l'eccessiva onerosità della sanzione irrogata.

Ha concluso richiedendo, in via istruttoria, chiarimenti agli Ufficiali di gara; in via principale, nel merito, la riduzione del periodo di inibizione irrogata al Sig. Corsi Fabrizio, limitandola al presofferto; in subordine, ridurre il periodo di inibizione irrogata al Presidente.

Alla seduta del 3.5.2013, fissata davanti alla C.G.F. - 1^a Sezione Giudicante, è comparso il difensore della reclamante il quale ha illustrato i motivi scritti, concludendo in conformità.

Rileva, preliminarmente, questa Corte che le condotte sanzionate si sono verificate, così come refertate dall'arbitro, al rientro negli spogliatoi tra il 1° ed il 2° tempo e non *“al termine della gara”*.

Ciò premesso, osserva, relativamente alle proteste pronunciate dal Presidente Corsi nei confronti del Direttore di gara e non degli Ufficiali di gara, considerate dal Giudice Sportivo come ingiuriose, devono, invece, a parere di questa Corte, essere ritenute come irrispettose e/o irriguardose, come del resto è stato considerato in occasione di numerosi precedenti disciplinari in fattispecie analoghe (v. ex multis, caso Mazzarri – Com. Uff. n. 055/CGF 2012/2013).

In particolare l'espressione pronunciata dal Corsi individua un giudizio negativo, manifestato sicuramente in maniera eccessiva, ma non una condotta integrante ingiuria nei confronti dell'Arbitro il quale ha refertato che il Presidente aveva protestato in maniera animata *“seppur non usando termini offensivi”*.

Analogha valutazione va riservata alle parole indirizzate dal Presidente Corsi, al rientro negli spogliatoi tra il 1° ed il 2° tempo, al Dirigente accompagnatore ufficiale della Società Crotone, pure esse di contenuto non ingiurioso ma, di certo, irrispettoso e/o irriguardoso e che questa Corte ritiene siano state valutate in misura eccessiva quanto alla sanzione irrogata in prime cure.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie parzialmente il reclamo come sopra proposto dall'Empoli F.B.C. S.p.A. di Empoli (Firenze), riducendo la sanzione inflitta all'inibizione fino a tutto il 15.5.2013.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO CALCIO CATANIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BELLUSCI GIUSEPPE SEGUITO GARA CATANIA/PALERMO DEL 21.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 194 del 22.4.2013)

Con decisione del 22 aprile 2013, Com. Uff. n. 194, il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie A, in riferimento alla gara svoltasi il 21 aprile 2013 tra il Catania ed il Palermo valevole per il Campionato di Serie A, quattordicesima giornata di ritorno, infliggeva al calciatore del Catania Bellusci Giuseppe la squalifica per tre giornate effettive di gara “ per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (dodicesima sanzione); per avere, al termine della gara, nel recinto di giuoco, afferrato al collo un calciatore avversario, stratonandolo e spingendolo reiteratamente.”

Avverso tale decisione presentava reclamo, anche nell’interesse del calciatore, la società Calcio Catania S.p.A. la quale sostanzialmente si doleva della eccessività della sanzione inflitta, determinata anche da una erronea interpretazione del referto arbitrale nel quale si riportava una sola trattenuta ed un solo spintone, e non un comportamento reiterato come indicato dal Giudice di prime cure, chiedendone la riduzione a 2 giornate.

Le doglianze difensive non possono, a giudizio della Corte, trovare accoglimento.

Prescindendo, infatti, dalla questione relativa all’errore in cui sarebbe incorso il Giudice di primo grado nell’attribuire al calciatore un comportamento ripetuto in realtà non verificatosi, dallo stesso dispositivo impugnato si evince chiaramente che una delle tre giornate di squalifica è conseguenza automatica della dodicesima ammonizione ricevuta dal giocatore, così che per il comportamento nei confronti dell’avversario sono state irrogate solo due giornate, corrispondenti al minimo edittale previsto dalla norma, e conformi alla consolidata giurisprudenza di questa Corte citata dalla stessa società ricorrente.

Non vi è, quindi, spazio per una ulteriore riduzione della sanzione.

Per questi motivi la C.G.F. respinge in reclamo come sopra proposto dal Calcio Catania S.p.A. di Catania.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO U.S. GROSSETO F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. DELVECCHIO GENNARO SEGUITO GARA GROSSETO/LIVORNO DEL 20.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 98 del 23.4.2013)

Con decisione del 23 aprile 2013, Com. Uff. n. 98, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, in riferimento alla gara svoltasi il 20 aprile 2013 tra il Grosseto ed il Livorno valevole per il Campionato di Serie B, infliggeva al giocatore del Grosseto Del Vecchio Gennaro la squalifica per 3 giornate effettive di gara “ per avere, al 22° del secondo tempo, appoggiato la mano sul volto di un avversario tirandogli con forza un orecchio; per avere, inoltre, impedito all’arbitro, per qualche secondo, di estrarre il cartellino per la notifica del provvedimento disciplinare”.

Avverso tale decisione presentava reclamo, anche nell’interesse del calciatore, la società Unione Sportiva Grosseto F.C., la quale sostanzialmente si doleva della eccessività della sanzione inflitta, commisurata in realtà ad episodi di violenza di portata diversa rispetto a quello, di modesta entità, di cui si era reso protagonista il del Vecchio, chiedendone la riduzione.

Le doglianze difensive non possono, a giudizio della Corte, trovare accoglimento.

Nello stesso atto di reclamo, infatti, si da conto della distinzione dell’episodio in due “ nette e distinte” fasi, la tirata d’orecchio, e la mano sul volto si deve aggiungere, all’avversario, e l’impedimento, sia pure per pochi secondi, all’arbitro mentre questi cercava di estrarre il cartellino per notificare al giocatore del Grosseto il provvedimento disciplinare adottato nei suoi confronti.

Risulta, quindi, inequivocabilmente, secondo la stessa argomentazione difensiva, che la sanzione inflitta intende punire due comportamenti diversi realizzati nelle stesse circostanze temporali: prima l'atteggiamento tenuto nei confronti del giocatore del Livorno e; subito dopo, quello avuto nei riguardi del direttore di gara.

Se questo è vero, non può non concludersi che al calciatore del Grosseto sono state inflitte, per i diversi comportamenti, le corrispondenti sanzioni calcolate nel minimo edittale previsto dalla normativa, per cui non vi è spazio per ulteriori riduzioni.

Per questi motivi la C.G.F. respinge in reclamo come sopra proposto dall'U.S. Grosseto F.C. di Grosseto.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

4. RICORSO CALCIO BRESCIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BUDEL ALESSANDRO SEGUITO GARA VERONA/BRESCIA DEL 22.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B– Com. Uff. n. 98 del 23.4.2013)

All'esito dell'esame degli atti relativi all'incontro Verona/Brescia, disputato in data 22 aprile 2013 e valevole per il campionato di Serie B, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti infliggeva al calciatore Alessandro Budel la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara, per "*comportamento scorretto nei confronti di un avversario*", essendo già diffidato (dodicesima sanzione), nonché per aver, "*al 35° del secondo tempo, colpito con una violenta manata al volto un avversario*".

Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione il Calcio Brescia S.p.A., la quale sostiene che la condotta del Sig. Budel sarebbe stata totalmente istintiva, in quanto tenuta nell'ambito di un'azione e di un movimento di gioco convulsi, priva di un intento lesivo ai danni dell'avversario colpito.

Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 3 maggio 2013, è presente, per la Società, l'Avv. Ghirardi, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso.

La Corte, esaminati gli atti, precisa come la condotta posta in essere dal Sig. Budel debba senz'altro essere considerata volontaria e violenta, con la conseguenza che, in considerazione di quanto disposto dall'art. 19, comma IV, lett. "b" C.G.S, la sanzione erogata dal Giudice Sportivo deve essere ritenuta congrua.

Per questi motivi la C.G.F. respinge in reclamo come sopra proposto dal Calcio Brescia S.p.A. di Brescia.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO S.S. JUVE STABIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. BRAGLIA PIERO SEGUITO GARA CITTADELLA/JUVE STABIA DEL 20.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B– Com. Uff. n. 98 del 23.4.2013)

All'esito dell'esame degli atti relativi all'incontro Cittadella/Juve Stabia, disputato in data 20 aprile 2013 e valevole per il Campionato di Serie "B", il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti infliggeva al Sig. Piero Braglia la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara, per aver, "*al termine della gara, entrando sul terreno di giuoco, rivolto all'Arbitro espressioni insultanti*" (sanzione rilevata dal Quarto Ufficiale).

Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la S.S. Juve Stabia S.p.A., la quale sostiene che il Sig. Braglia non avrebbe rivolto all'Arbitro le espressioni ingiuriose refertate dal Quarto Ufficiale e che, ad ogni modo, non vi sarebbe prova certa, oltre ogni ragionevole dubbio di quanto accaduto.

Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 3 maggio 2013, è presente, per la Società, l'Avv. Chiacchio, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso.

La Corte, esaminati gli atti, rileva che, ai sensi dell'art. 35, comma 1, C.G.S., i rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale ed i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento della gara, con la conseguenza che, nel caso di specie, quanto refertato nel verbale del Quarto Ufficiale ha certa efficacia probatoria circa il comportamento del Sig. Braglia. A ciò si aggiunga che il Quarto Ufficiale, nel predetto rapporto, si è premurato di specificare che *“le parole erano indirizzate all'arbitro in maniera inequivocabile perché Braglia andava verso il centrocampo dov'era posizionato l'arbitro e lo guardava”*, dirimendo, in tal modo, qualsiasi dubbio in merito alla circostanza che le espressioni sanzionate fossero o meno indirizzate all'arbitro.

Per questi motivi la C.G.F. respinge in reclamo come sopra proposto dalla S.S. Juve Stabia S.p.A. di Castellammare di Stabia (Napoli).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 2 agosto 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete